



FAQ – DOMANDE E RISPOSTE PIÙ FREQUENTI SULLA RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA

D1. Può accadere che un farmacista compia un errore e se ne accorga dopo aver spedito la REV. Qual è la procedura per annullare e/o per correggere la REV?

R1. Nel caso di errore di spedizione sul portale Vetinfo, da menu, è possibile vedere tutte le erogazioni e se la ricetta è in corso di validità è possibile procedere all'annullamento, sia della singola riga che dell'intera fornitura.

D2. È stata segnalata in più occasioni la fattispecie di una REV con una classificazione del farmaco prescritto discordante rispetto a quanto riportato nella Banca dati della farmacia (ad es. nella REV il farmaco è classificato come soggetto a ricetta RIPETIBILE, mentre la banca dati riporta la classificazione NON RIPETIBILE). Come si deve comportare la farmacia?

R2. Consigliamo di attenersi sempre alla Banca dati Federfarma che ha sicuramente il dato più aggiornato e che indica correttamente la modifica del regime di dispensazione dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Risulta infatti che, per alcuni farmaci, il portale Vetinfo mostri come già valida la modifica del regime di dispensazione prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; in altri casi, invece, visualizzi il vecchio regime di dispensazione anche successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di modifica.

Come noto, è la pubblicazione dell'atto sulla Gazzetta Ufficiale lo strumento di pubblicità legale che risponde a esigenze di carattere informativo diffuso.

Il problema dovrebbe essere stato risolto. Infatti, dal 1° Novembre 2019 l'unico regime di pubblicità legale relativo ai provvedimenti amministrativi sui farmaci veterinari sarà il sito Internet del Ministero (<http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/home>) e nulla verrà più pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si può ipotizzare, a questo punto, che il sistema Vetinfo si sincronizzerà con il sito Internet del Ministero della Salute, unica fonte informativa anche per la nostra Banca dati.

D3. Il veterinario prescrive una sola confezione di un medicinale soggetto a ricetta ripetibile. Il cliente può chiedere alla farmacia di acquistare in una sola volta 5 confezioni di tale medicinale?

R3. No. La ripetibilità della ricetta contenente la prescrizione di una sola confezione di un medicinale consente unicamente nella possibilità per il cliente di presentare la medesima in farmacia per cinque volte nell'arco di tre mesi e di ritirare, di volta in volta, una sola confezione come da prescrizione.

D4. Il veterinario prescrive più confezioni di un medicinale soggetto a ricetta non ripetibile. È possibile consegnare (per esigenze della farmacia o del cliente) solo parte delle confezioni prescritte?

R4. Sì. In tal caso la ricetta resta aperta per tutte le farmacie e nei successivi 30 gg, sarà comunque possibile completare la spedizione con la consegna di tutte le confezioni prescritte.

D5. Il veterinario prescrive più confezioni di un medicinale soggetto a ricetta ripetibile. È possibile consegnare (per esigenze della farmacia o del cliente) solo parte delle confezioni prescritte?



R5. Se il veterinario prescrive più di una confezione di un farmaco soggetto a ricetta ripetibile, il sistema automaticamente trasforma la ricetta da ripetibile a non ripetibile e la validità passa da 3 mesi ad 1 mese. A differenza del passato, ovvero in regime di prescrizione cartacea, il sistema attuale permette la dispensazione frazionata in più farmacie della ricetta elettronica non ripetibile contenente più di una confezione (nel caso in cui il cliente intendesse acquistare soltanto una confezione o non vi fosse sufficiente disponibilità nel magazzino della farmacia).

Il Ministero con Nota del 1° Agosto 2019 ci ricorda che i veterinari devono limitare la quantità prescritta al minimo necessario per il trattamento e la terapia.

D6. Il veterinario può stabilire che la ricetta non sia ripetibile, pur contenendo la prescrizione di un medicinale soggetto a ricetta ripetibile?

R.6. Tale decisione non è vietata al veterinario, secondo quanto previsto dalle note in calce alla tabella n. 4 FU per la generalità delle ricette ripetibili. Tuttavia, il sistema REV al momento non consente di farlo attraverso la spunta di un apposito campo, ma solo inserendo un'apposita trascrizione nel campo "note".

D7. Considerando che il farmaco veterinario è adesso sottoposto a tracciatura completa, come si deve comportare la farmacia in caso di scadenza del prodotto? C'è un obbligo di comunicazione alla banca dati tracciabilità di avvenuto smaltimento? E se del caso, in che modo occorre fare tale comunicazione e tale comunicazione deve essere allargata anche ai SOP?

R7. Secondo la Nota del Ministero del 1° Agosto 2019 ai resi dei farmaci veterinari, inclusi gli scaduti, si applicano le norme sulla tracciabilità in vigore per i farmaci ad uso umano. Secondo tale interpretazione, pertanto, i farmaci veterinari scaduti vanno comunicati alla Banca dati tracciabilità, ovvero al Sistema Informativo unico nazionale di tracciabilità dei medicinali veterinari, in pratica la "sezione" per i farmaci veterinari creata nel 2017 dopo l'approvazione della Legge europea del novembre 2017.

In attesa che il sistema di completa tracciabilità approvato con D.M. 15 luglio 2004 prenda finalmente forma definitiva, in primo luogo per i farmaci ad uso umano, consigliamo alle farmacie di conservare la documentazione relativa all'avvenuta distruzione dei farmaci veterinari. Ciò in quanto tale documentazione serve per eventuali verifiche, di tipo fiscale o di altro tipo, legate alla corretta tracciabilità. A tale riguardo ASSINDE rende già disponibile, a pagamento, per ogni farmacia, nell'area privata del sito www.assinde.it, la lista analitica dei farmaci, veterinari compresi (con specifiche relative ad AIC, lotto e data di scadenza), inseriti nel pacco inviato dalla farmacia e destinato allo smaltimento.

D8. In caso di preparazione galenica fatta con una o più materie prime (quindi senza sconfezionamento della specialità), cosa deve inserire la farmacia dato che il lotto non può essere inserito?

R8. Riteniamo che occorra comportarsi seguendo le regole esistenti per le preparazioni galeniche ad uso umano e quindi la farmacia dovrà inserire il numero progressivo di preparazione nel campo note.

D9. Il Veterinario, per uno stesso animale da compagnia, prescrive, contestualmente, GARDENALE® 50 mg su ricetta cartacea e, su ricetta elettronica veterinaria, una preparazione galenica a base di FENOBARBITAL cpr. da 10,75 mg. È corretto?



R9. NO, dal 27 settembre 2022 anche i medicinali stupefacenti e psicotropi, fatta eccezione per quelli della sezione A, vanno sempre (anche quelli a uso umano) prescritti solo con la REV.

D10. Per le prescrizioni di medicinali (galenici compresi) contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nella tabella dei medicinali, sezioni B e C, come si procederà per ottemperare agli obblighi di conservazione (registro stupefacenti)??

R10. Il Ministero non ha rilasciato istruzioni a riguardo. In attesa di chiarimenti ministeriali, Federfarma ritiene rispondente all'obbligo in esame, dal 27 settembre 2022, riportare nel registro, alla voce scarico, il numero della REV con la quale è stato dispensato il farmaco stupefacente precedentemente caricato nel Registro.

D11. Il Veterinario prescrive CARDOTEK® 9 cpr. su ricetta veterinaria elettronica, ma al momento è reperibile in commercio solo la confezione da 6 cpr.

R11. Il Farmacista, visto che il principio attivo e gli eccipienti sono gli stessi e la differenza sta solo nelle minori unità posologiche (quindi la sostituzione è più conveniente per il cliente), consegnerà e scaricherà la confezione da 6 cpr., senza chiedere il consenso del Veterinario. Questo è quanto previsto dalla nota del Ministero della Salute, tuttavia il sistema Vetinfo non riconosce tale "regola" e, al momento, chiede comunque l'assenso al medico veterinario.

D12. Cosa fare in caso di REV rilasciata a un proprietario di animale, recante la prescrizione di un farmaco ad uso umano contenente eritropoietina?

R12. L'eritropoietina è un farmaco a uso umano soggetto a ricetta limitativa. Il Decreto Legislativo 193/2006, art. 84, comma 7, stabilisce:

(...)

*"7. L'approvvigionamento di medicinali di cui ai commi 5 e 6, viene effettuato attraverso i canali autorizzati di distribuzione del farmaco umano e, limitatamente a quelli prescrivibili solo da uno specialista, solo attraverso le farmacie aperte al pubblico, dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia nella quale venga precisato che si tratta di **approvvigionamento di scorte**. Una copia della stessa ricetta deve essere inviata al servizio veterinario della azienda sanitaria a cura del responsabile alla vendita (evidentemente tale obbligo di invio oggi con la REV non esiste più, in quanto ogni ricetta è a disposizione delle Autorità sanitarie in tempo reale ndr)." (...)*

Non è pertanto corretta la prescrizione riferita al proprietario dell'animale e la ricetta va rifatta indicando l'utilizzo per scorta interna dell'ambulatorio del Veterinario (qui il [tutorial](#) che spiega le specifiche di una REV per scorta interna).

Il Farmacista deve pertanto rifiutare la ricetta e farla rifare dal Veterinario.

D13. Ci è stato segnalato da alcune farmacie di aver trovato, tra le proprie forniture, REV mai erogate dalle loro farmacie, in quanto prescritte da veterinari di altre Regioni. Cosa fare in questo caso?

R13. Abbiamo sottoposto la questione all'Istituto Zooprofilattico di Teramo credendo che tali errori fossero da attribuire ad un "baco" del sistema.



Secondo quanto affermato dall'IZS di Teramo il problema nascerebbe dal fatto che molte farmacie stanno inviando dati con un "**codice identificativo univoco assegnato dal MINSAL alla sede farmaceutica**" errato, cioè in realtà associato ad un'altra farmacia.

Questo genererebbe l'errore generato solo dalle farmacie che entrano nel sistema Vetinfo utilizzando le credenziali del Sistema TS.

Il problema è stato il punto principale di una riunione organizzata ad hoc i primi giorni di luglio. Si è convenuto che l'unica soluzione possibile sia quella di integrare i dati presenti nel gestionale della farmacia con il numero della Partita Iva. Il problema per essere risolto ha bisogno di alcuni passaggi tecnici e della collaborazione delle software house; riteniamo che entro la fine dell'anno tale problematica potrà essere definitivamente risolta.

D14. Nel caso in cui un veterinario venga in farmacia con una ricetta bianca per acquistare farmaci, che dovrà poi utilizzare nel proprio ambulatorio, come ci si deve comportare?

R14. La ricetta bianca non è più valida per approvvigionamento di scorta di un veterinario o di un ambulatorio. Anche in questo caso il veterinario dovrà compilare una ricetta elettronica evidenziando, su tale REV, che trattasi di rifornimento per scorta propria. Dal 27 Settembre 2022 è richiesta la REV anche per approvvigionamento e scorta propria di farmaci stupefacenti e psicotropi.

Quando poi il veterinario consegnerà il farmaco al proprio cliente dovrà chiudere il percorso della tracciatura specificandone l'acquirente, anche se tale obbligo è limitato solo alla consegna di farmaci ai proprietari di animali DPA.

D15. In caso di ricetta non ripetibile la legge prevede, tra gli elementi obbligatori, nome cognome e domicilio del proprietario dell'animale. Tuttavia ci viene riferito che il dato "domicilio" spesso non è presente nella REV, ovvero che è un dato che il sistema Vetinfo non prevede come obbligatorio. Come comportarsi?

R15. La ricetta è da considerare valida in quanto non spetta alla farmacia sindacare sulla validità della REV. Abbiamo comunque fatto presente la questione, al momento per le vie brevi, al Dirigente responsabile del Ministero della Salute che ha affermato come tale obbligo venga di fatto assorbito dalla presenza nella REV del codice identificativo della struttura che contiene tutti gli elementi obbligatori previsti per legge.

Dopo la Nota del Ministero del 30/7/2019, il problema è stato risolto per le REV destinate ad animali da compagnia (basta il codice fiscale del proprietario dell'animale).

D16. In caso di prescrizione in deroga di farmaco ad uso umano ci è stato segnalato che nel sistema Vetinfo la validità della ricetta in parola, relativa al farmaco in questione, segue le regole dei farmaci ad uso umano e non quelle del farmaco veterinario. In altre parole Vetinfo "legge" la ricetta come ripetibile per 10 volte e con validità 6 mesi, invece di prevedere lo status di non ripetibile con validità 30 giorni come da normativa in vigore.

R16. Abbiamo recentemente segnalato il problema, nel corso della riunione tecnica avuta ad inizio luglio (vedi supra), sia al Ministero della Salute che all'IZS di Teramo che si sono impegnati a risolverlo nel più breve tempo possibile.
